

Tfr: scelta obbligata per la previdenza complementare

Gabriele Bonati

La legge delega di riforma delle pensioni punta, di nuovo, sul Tfr per dare vera efficacia alla previdenza complementare

Il comma 1, lettera c), dell'unico articolo di cui si compone la legge delega di riforma del sistema pensionistico (approvata, definitivamente, dal Parlamento, con voto di fiducia, in data 28 luglio 2004), prevede, tra i vari provvedimenti, che il Governo è delegato ad emanare (entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge) disposizioni (uno o più decreti legislativi) finalizzate a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari, nonché a perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza dell'intero settore della previdenza complementare.

Principi e criteri direttivi della delega

Il legislatore delegato dovrà adottare misure finalizzate a incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari (collettive e individuali), con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità attraverso una serie di interventi, i cui criteri direttivi (contenuti in ben undici punti) sono fissati dalla legge delega (cfr. articolo 1, comma 2, lettera e), punti da 1 a 11 della legge delega).

Utilizzo del trattamento di fine rapporto (Tfr)

La principale fonte di finanziamento della previdenza complementare dovrà essere costituita, per tutti i lavoratori dipendenti, attraverso l'utilizzo del Tfr maturando, in particolare:

□ salva diversa esplicita volontà del lavoratore dipendente, il Tfr maturando dovrà essere conferito a una delle forme pensionistiche complementari collettive, aperte o chiuse e individuali di cui al Dlgs 21.4.1993, n. 124.

Tale operazione dovrà però garantire:

- un'adeguata informazione al lavoratore riguardo alle tipologie, alle condizioni per il recesso anticipato e ai rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione;

- la facoltà di scelta della forma pensionistica complementare alla quale conferire il Tfr (cfr. art. 1, comma 2, lettera e), punto 1);

□ se il lavoratore non esercita la diversa volontà (vale a dire manifesta di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare) o la scelta (fondo a cui destinare il Tfr) di cui al precedente punto, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della legge (ovvero entro 6 mesi dall'assunzione, se successiva), il Governo dovrà individuare forme tacite di conferimento del Tfr a favore di fondi istituiti o promossi dalle Regioni, oppure in base ai contratti o accordi collettivi

(quali fonti istitutive dei fondi pensione) per lavoratori dipendenti e soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (fondi negoziali) (cfr. art. 1, comma 2, lettera e, punto 2);

□ attraverso la costituzione di fondi pensionistici integrativi presso gli enti di previdenza ai quali far confluire, in via residuale, il Tfr non destinato a uno dei fondi come sopra individuati (cfr. art. 1, comma 2, lettera e), punto 7);

□ il conferimento del Tfr ai fondi pensione dovrà avvenire senza che ciò determini un onere aggiuntivo per le imprese (cfr. art. 1, comma 2, lett. e), punto 9).

A tale fine il legislatore delegato dovrà individuare:

- facilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;

- riduzione del costo del lavoro in misura equivalente all'eventuale onere aggiuntivo (di norma finanziario);

- eliminazione del contributo dovuto al fondo garanzia Tfr (difficilmente si arriverà all'eliminazione completa visto che il Tfr maturato, e non destinato alla previdenza complementare, rimane in azienda e che il fondo di garanzia interviene anche per riconoscere, entro il massimali, le ultime 3 mensilità);

□ i fondi pensione dovranno garantire un rendimento almeno pari al tasso di rivalutazione del Tfr attualmente pari all'1,5 per cento più 75 per cento indice Istat dell'aumento dei prezzi al

Tfr e previdenza complementare

Attuale disciplina

- Il Tfr deve essere obbligatoriamente destinato alla previdenza complementare di adesione del lavoratore, solo da parte di nuovi iscritti (iscritti dal 28 aprile 1993), in misura parziale fissata dalla fonte istitutiva (di norma pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro), soggetti con prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 ovvero la totalità del Tfr, soggetti con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993.

Nuova disciplina

- Conferimento (salvo diversa volontà espressa del lavoratore) della totalità del Tfr maturando, da parte di tutti i lavoratori, a un fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore ovvero, con forme tacite di conferimento a un fondo istituito dalla Regione (oppure in base ai contratti collettivi) ovvero, in via residuale, a un fondo integrativo istituito presso l'ente di previdenza obbligatoria.

Tfr maturando dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge delega (art. 1, comma 1, lettera e), in materia di previdenza complementare

Iscritti alla previdenza complementare

Non iscritti alla previdenza complementare

Nuovo iscritto

Vecchio iscritto

- chi già versa la totalità del Tfr continuerà a versare tutto il Tfr
- chi già versa parzialmente il Tfr dovrà conferire al fondo l'intero Tfr (*)

- dovrà conferire al fondo l'intero Tfr (*)

- può manifestare la volontà di non aderire a una previdenza complementare e di mantenere il Tfr in azienda (tempo 6 mesi)
- può scegliere il fondo a cui destinare il Tfr (tempo 6 mesi) e l'eventuale contribuzione
- se non effettua alcuna scelta, il Tfr sarà tacitamente conferito a un fondo regionale (oppure in base ai contratti collettivi) ovvero, in mancanza, a un fondo pensionistico integrativo istituito presso l'ente di previdenza obbligatorio

(*) Si ritiene che anche in tale ipotesi il lavoratore possa esprimere una diversa volontà (occorrerà attendere il regolamento del decreto delegato)

Deducibilità massima dei contributi: attuale situazione



consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. art. 1, comma 2, lettera e), punto 10).

Libera circolazione

Il legislatore delegato dovrà eliminare gli ostacoli che impediscono la libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare garantendo al lavoratore, che si trasferisca volontariamente da un fondo all'altro (oppure aderisca a un fondo da lui prescelto oppure il fondo di adesione è quello automatico), di portarsi al seguito anche il contributo fissato dalla contrattazione collettiva a carico del datore di lavoro (cfr. articolo 1, comma 2, lettera e), punto 4).

Liberalità nei versamenti

La legge delega prevede inoltre che dovrà essere introdotta la possibilità di effettuare versamenti volontari anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile (cfr.

articolo 1, comma 2, lettera e), punto 5).

Obbligo contributivo

Ai fondi pensione dovrà essere attribuita la contitolartà con i propri iscritti del diritto alla contribuzione e al Tfr (quali fonti di finanziamento della previdenza integrativa), rafforzando così le modalità di riscossione anche nella forma coattiva (iscrizione a ruolo degli importi dovuti).

Tutela della pensione integrativa

Le prestazioni derivanti dalla previdenza complementare dovranno essere assoggettate ai medesimi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e prorogabilità previsti per la previdenza obbligatoria pubblica (cfr. articolo 1, comma 2, lettera e), punto 11).

Benefici fiscali


Il legislatore delegato dovrà altresì rivedere la disciplina fiscale agevolata attraverso l'ampliamento della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi

(datore di lavoro e lavoratore) versati ai fondi (collettivi o individuali).

Il criterio che dovrà essere adottato sarà quello di istituire (come già avviene oggi) limiti di deducibilità in misura fissa (attualmente, per i lavoratori dipendenti, il doppio del Tfr per i nuovi iscritti e comunque non oltre € 5.164,57 o diverso valore per i vecchi iscritti) e in misura percentuale (attualmente 12 per cento del reddito complessivo) introducendo altresì meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi, facendo in modo che l'assicurato possa applicare quello più favorevole (attualmente si applica il limite più basso).

In funzione dei concetti «libera circolazione» e «scelta del fondo di previdenza» dovrà essere altresì rimosso il divieto di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati a un fondo di previdenza diverso da quello negoziale (vale a dire diverso da quello previsto dal contratto collettivo applicato).

Deducibilità massima dei contributi possibile: situazione futura



Enti previdenziali di diritto privato

Il comma 35 dell'articolo 1 della legge delega in commento, prevede l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 3 del Dlgs

21 aprile 1993, n. 124.

Tale nuova norma stabilisce che gli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, possono (alla data di entrata in

vigore della legge delega), con obbligo di gestione separata, istituire sia direttamente sia per accordo collettivo (lavoratori dipendenti e autonomi), forme pensionistiche complementari.

Articolo 3 Dlgs 21 aprile 1993, n. 124

Pubblichiamo l'articolo 3 del Dlgs n. 124 del 1993, così come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge delega previdenziale approvata definitivamente il 28 luglio 2004.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.